

Rassegna Stampa

di Mercoledì 14 giugno 2023



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
37	Il Sole 24 Ore	14/06/2023	<i>La Cila ordinaria puo' blindare il 110% nel 2023 (L.De Stefani)</i>	3
1	Italia Oggi	14/06/2023	<i>Superbonus, ripartizione in dieci anni delle spese del 2022 se non transitate nelle dichiara (F.Poggiani)</i>	4
12	Italia Oggi	14/06/2023	<i>Perche' il Pnrr si e' incagliato (E.Cisnetto)</i>	6
Rubrica Professionisti				
39	Italia Oggi	14/06/2023	<i>Malattia, mandati scritti (M.Damiani)</i>	7
Rubrica UE				
7	Il Sole 24 Ore	14/06/2023	<i>Il flop coesione: Regioni piu' lontane dalle medie Ue (C.Fotina)</i>	8
7	Il Sole 24 Ore	14/06/2023	<i>La spesa 2014-2020 ferma al 41%</i>	10
Rubrica Fondi pubblici				
37	La Repubblica	14/06/2023	<i>Lo spreco dei fondi Ue. 90 miliardi in vent'anni e il Sud resta indietro (R.Amato)</i>	11
Rubrica Normative e Giustizia				
1	Il Sole 24 Ore	14/06/2023	<i>Superbonus, condomini, villette: le nuove istruzioni (G.Parente)</i>	13
42	Il Sole 24 Ore	14/06/2023	<i>Rumori, contro i Comuni class action dei condo'mini (A.D'ambrosio)</i>	15

La Cila ordinaria può blindare il 110% nel 2023

I titoli

L'eccezione vale per i lavori avviati prima di giugno 2021 quando non c'era la Cilas

Luca De Stefani

Via libera del superbonus nella misura del 110% anche per il 2023 per gli interventi «iniziati in data antecedente» al 1° giugno 2021 da parte dei condomini e dei proprietari unici di edifici con 2, 3 o 4 unità immobiliari, anche se dopo tale data non è stata presentata la Cila superbonus, in quanto «rileva la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all'epoca vigente». Il chiarimento è contenuto nella circolare n. 13/2023,

L'articolo 1, comma 894 della legge di Bilancio 2023 prevede che non si applichi la riduzione del superbonus dal 110% al 90% per il 2023 prevista dal decreto Aiuti quater per i condomini, i proprietari unici di edifici con unità diverse dalle pertinenze da 2 a 4, nei seguenti casi:

- 1 per i condomini, se contemporaneamente entro il 18 novembre 2022 era stata adottata la delibera assembleare (ovvero dal 19 al 24 novembre 2022) ed entro il 31 dicembre 2022 risultava presentata la «Cila-superbonus» (ovvero entro il 25 novembre 2022);
- 2 per i proprietari unici di edifici con unità da 2 a 4 e le Onlus, le Odv e le Aps (con immobili non in condominio, come solitamente accade), se alla data del 25 novembre 2022 risultava già presentata la «Cila-superbonus»; in questo caso, non serviva alcuna delibera del proprietario.

La norma, purtroppo, parla solo

di comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter del Dl 34/2020, cioè della Cila superbonus, introdotta dal 1° giugno 2021. Non parla, invece, di Cila ordinaria, Scia, permesso a costruire o un altro titolo edilizio abilitativo, tranne che per gli «interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici», per i quali la norma richiede che alla data del 31 dicembre 2022 risulti già presentata «l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo».

Pertanto, la riduzione del superbonus dal 110% al 90% per il 2023, sembrava applicarsi a questi soggetti che prima del 1° giugno 2021 avevano presentato una Cila ordinaria o un'altra richiesta di titolo edilizio abilitativo (quindi non una Cila-superbonus, non esistente in quel periodo), peraltro, seguendo le indicazioni del Quadro Anci del 28 luglio

2021, che consentiva di proseguire l'intervento «con la procedura già in essere», senza presentare una nuova «Cila-superbonus».

Il paragrafo 1.1 della circolare n. 13/E/2023, ora, chiarisce che resta inteso che, per questi interventi, iniziati in data antecedente all'introduzione dell'obbligo di presentazione della Cila-superbonus, cioè prima del 1° giugno 2021, rileva la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all'epoca vigente. Invece, solo per i lavori iniziati dal 1° giugno 2021 in poi, la mancata presentazione della Cilas non consente al contribuente di derogare alla riduzione del superbonus del 110% al 90% per il 2023, «a prescindere dalla circostanza che in applicazione del Testo unico dell'edilizia i lavori richiedano un titolo edilizio diverso». Ad esempio, un permesso di costruire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Superbonus, ripartizione in dieci anni delle spese del 2022 se non transitate nelle dichiarazioni dei redditi

Fabrizio Poggiani a pag. 30

Ulteriori chiarimenti sul superbonus in una circolare di ieri dell'Agenzia delle entrate

Gli interventi 2023 con il 110% Ripartizione spese sostenute in dieci anni anziché quattro

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Detraazione maggiorata (superbonus) applicabile nella misura del 110% per gli interventi eseguiti a decorrere dall'1/1/2023. Devono intendersi tali quelli iniziati a partire da tale data o quando la comunicazione di inizio attività asseverata superbonus (Cilas) è stata presentata a partire dalla detta data o la data di inizio lavori indicata in detta comunicazione sia successiva al 31/12/2022 o la comunicazione sia antecedente all'1/01/2023 purché, in tal caso, il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dal 2023. Ripartizione possibile in dieci anni, anziché in quattro, delle spese sostenute per gli interventi nel 2022 ma sempre se non transitate nelle dichiarazioni 730/2023 o REDDITI 2023. L'agenzia delle entrate, con la circolare 13/E di ieri, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle più recenti novità introdotte in materia di 110% dal decreto Aiuti-quater, dalla legge di bilancio 2023 e dal dl 11/2023.

Slitta dal 31/03 al 30/09/2023 il termine per fruire del superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, sempre se al 30/09/2022 sono stati eseguiti lavori per almeno il 30% dell'intervento complessi-

vo. Nella circolare si evidenzia che, a seguito delle modifiche intervenute, il comma 8-bis, primo periodo, dell'articolo 119 del dl 34/2020, prevede che la detrazione maggiorata, relativamente agli interventi eseguiti dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dalle Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, spetta nella misura intera pari al 110% per le spese sostenute entro il 31/12/2022 e nella più ridotta misura del 90%, per quelle sostenute nell'anno 2023, tenendo conto della data di presentazione della Cilas per i vari soggetti (privati e condomini) o in presenza di demolizione e ricostruzione.

Nel rispetto delle condizioni richieste continuano a rendersi applicabili le disposizioni previdenti contenute nel citato comma 8-bis, con applicazione dell'aliquota nella misura del 110%, per le spese sostenute entro il 31/12/2023, del 70% per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

Per l'agenzia le condizioni richieste devono essere verificate soltanto sugli interventi trainanti che si trascinano dietro gli interventi trainati mentre, in presenza di variante alla Cila (per esempio, cambio dell'impresa esecutrice o del committente

dei lavori o realizzazione di interventi non previsti inizialmente), l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante, per gli interventi su parti comuni, non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti.

Il comma 8-bis, secondo periodo, prevede l'applicazione della detrazione nella misura del 110% alle spese sostenute entro il 31/03/2023 dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, a condizione che, alla data del 30/09/2022, l'ammontare dei lavori eseguiti sia almeno pari al 30% dell'intervento complessivo.

L'agenzia precisa che, per gli interventi avviati a partire dall'1/01/2023 sulle unità immobiliari di persone fisiche, di cui alla lett. b), comma 9 dell'art. 119, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31/12/2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro, for-

nendo ulteriori indicazioni sulla determinazione di detto reddito.

Sul punto era importante comprendere cosa si dovesse intendere per interventi avviati a decorrere dall'1/01/2023; viene chiarito, infatti, che si deve far riferimento a lavori iniziati da tale data, quanto la Cilas è stata presentata a decorrere dalla detta data e la data di inizio lavori risulti successiva al 31/12/2022 o quando i lavori, anche se la comunicazione è antecedente all'1/01/2023, sono iniziati a partire dal 2023. Infine, in relazione a quanto disposto dal comma 8-quinquies dell'art. 119, che prevede la possibilità di ripartire il beneficio fiscale in dieci anni, anziché in quattro anni, per le spese sostenute nel 2022 viene precisato che la detta nuova ripartizione decorre dal periodo d'imposta 2023 e che risulta irrevocabile, sempre se la spesa del 2022 (detraibile in tale anno in dichiarazione secondo le ordinarie regole) non risulti indicata nella relativa dichiarazione del periodo (730/2023 o REDDITI 2023).

— © Riproduzione riservata —

Il testo della circolare su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi



I principali chiarimenti

Le rate per le spese del 2022 passano da 4 a 10

In base a quanto previsto dal dl 11/2023, i contribuenti possono ripartire in 10 anni (anziché in 4) le detrazioni derivanti dalle spese sostenute nel 2022 per interventi edilizi rientranti nel superbonus. Questa nuova possibilità decorre a partire dal periodo di imposta 2023

Fotovoltaico e sistemi di accumulo

Il 110% per l'installazione di impianti fotovoltaici può essere fruito anche dalle Onlus, le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps). In questo caso, gli impianti solari fotovoltaici vanno installati in aree o strutture non pertinenziali, che possono essere di proprietà di terzi, diverse dagli immobili dove vengono realizzati gli interventi trainanti rientranti nel superbonus, a condizione che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli. Questa agevolazione vale anche per l'installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti agevolati

Proroga al 30 settembre per le unifamiliari

Il decreto cessioni ha previsto la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per fruire del superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (nel cui computo possono essere anche compresi i lavori non rientranti nel superbonus). Per le spese sostenute dopo questa data, invece, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, è possibile avvalersi dell'ecobonus per gli interventi di efficienza energetica, del sismabonus per gli interventi antisismici o del bonus casa per i lavori di recupero del patrimonio edilizio

Nel 2002 avevamo speso solo il 62% dei fondi europei (meno di 58 mld sui 94 pianificati)

Perché il Pnrr si è incagliato

Draghi aveva assemblato 171 mila progetti e progettini

DI ENRICO CISNETTO

Una politica seria e matura avrebbe dovuto considerare fin dall'inizio i fondi derivanti dal Next Generation Ue (sia nella determinazione della loro entità, sia nella definizione degli obiettivi di spesa) come una straordinaria opportunità che, anche per la durata, andava condivisa tra tutte le forze politiche, a prescindere dai ruoli di maggioranza e di opposizione (che nell'arco di un tempo superiore ad una legislatura sono destinati a cambiare).

Invece, il governo Conte ne ha fatto una bandiera facendo leva solo sulla quantità delle risorse, arraffate senza tener conto della cattiva performance italiana nella capacità di spendere i fondi europei (a fine 2022, secondo l'Agenzia della Coesione territoriale, avevamo speso solo il 62% del totale, cioè meno di

58 miliardi su quasi 94 pianificati), e non avendo la ben che minima idea di come impiegarli. Ma d'altra parte, per i populistici pentastellati l'unica cosa che importava era sfruttare mediaticamente il risultato, che indubbiamente

godere di una larga maggioranza e quindi essere per definizione più inclusivo) ha avuto il merito di scrivere per tempo il Piano e di istituire una cabina di regia, ma il torto di aver assemblato qualcosa come 171 mila progetti e progettini senza rendersi conto che occorreva un piano strategico e non un semplice elenco di voci di spesa da sostenere. Inoltre, sempre epoca Draghi, le riforme richieste dall'Europa come *conditio sine qua non*, per erogare i finanziamenti sono state fatte, ma in modo parziale e poco coraggioso e come tali destinate a rimanere sulla carta.

Quanto al governo Meloni, attualmente in carica, forse perché dominato dall'idea che il Pnrr fosse più un obbligo che non un'opportunità, ha commesso l'errore di non mettere al primo posto della sua agenda, fin dal momento dell'insediamento, la revisione del

Pnrr, e quando l'ha fatto (tardivamente) è stato più per questionare con Bruxelles (fino al ridicolo tentativo di barrattare l'approvazione del Mes con la riscrittura in modo meno cogente delle regole del nuovo Patto di stabilità, compreso la modifica strutturale del Next Generation Ue e i suoi tempi) che per riqualificare il Pnrr nell'ambito delle nostre responsabilità.

La verità è che a nessuno, neppure ai famosi tecnici, è venuto in mente che la scrittura e l'attuazione del Pnrr richiedevano un metodo e una prassi da "unità nazionale", per evitare che sull'altare della competizione politica (che in Italia è continua, vivendo in una campagna elettorale permanente, e per di più aggravata dal virus letale del populismo) venisse sacrificata la continuità dei progetti e la velocità del loro avanzamento.

Così come non è stata sollevata da nessuno (tranne che dal governo Meloni, ma troppo timidamente) la questione culturale che in

Italia sottende la realizzazione delle infrastrutture di ogni tipo.

Parlo, da un lato, del "no" per principio a qualunque opera, che a sua volta si articola in un "no sempre e comunque" a cura di una minoranza rumorosa che non trova un adeguato controcanto (dove sono finiti i comitati pro Tav che pure per un momento hanno trovato il coraggio di scendere in piazza?), e in un «ok, ma non nel mio giardino», che è invece ad appannaggio di una vastissima fetta di opinione pubblica.

E parlo, dall'altro lato, di un diffuso pregiudizio ideologico secondo il quale in ogni appalto si annida una sicura fonte di corruzione, che va preventivamente stroncata se non proprio impedendo la costruzione dell'opera in assoluto, di certo alzando l'asticella degli ostacoli che si frappongono sul suo iter, finendo per allungarne a dismisura i tempi e i costi di realizzazione.

Terza Repubblica

© Riproduzione riservata

Il governo Draghi non si è reso conto che occorreva un piano strategico e non un semplice elenco di voci di spesa da sostenere. Inoltre, sempre epoca Draghi, le riforme richieste dall'Europa come conditio sine qua non, per erogare i finanziamenti sono state fatte, ma in modo parziale e poco coraggioso e, come tali, destinate a rimanere sulla carta

mente c'è stato, di aver convinto i paesi europei più riottosi a far partire il Recovery, il resto erano faticose questioni che richiedevano competenze.

Il governo Draghi (che pure aveva il vantaggio di



I commercialisti sulla sospensione dei termini per i professionisti degenti

Malattia, mandati scritti

Da provare la stipula antecedente al ricovero

DI MICHELE DAMIANI

Per godere della sospensione degli adempimenti in caso di malattia il professionista dovrà (preferibilmente) inviare agli uffici della pubblica amministrazione un mandato scritto, in cui non è necessario richiamare una data certa per l'inizio del rapporto con il cliente ma che deve provare che lo stesso sia partito prima della degenza. I documenti non potranno essere trasmessi all'ordine, ma dovranno essere inviati direttamente all'amministrazione. Inoltre, dovrà essere comunicato il nome della persona per la quale si applica la sospensione dei termini. Sono alcune delle indicazioni fornite dal Consiglio nazionale dei commercialisti (Cndcec), che sul proprio sito ha pubblicato due pronto ordini dedicati alla norma introdotta con la legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi dal 927 al 944 della legge 234/2021).

La manovra 2022, dopo un lungo percorso legislativo partito almeno due anni prima, aveva

introdotto una nuova tutela per i professionisti malati. In particolare, il comma 929 stabilisce che «in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento». I termini sono sospesi dal giorno del ricovero fino a trenta giorni dopo la fine delle cure. Per poter esercitare il diritto, tra il professionista e il cliente deve esistere un mandato professionale stipulato prima dell'inizio del ricovero.

Su tempistiche e mandati, tuttavia, sono sorti alcuni problemi interpretativi che hanno

portato a fine gennaio lo stesso Cndcec a chiedere un chiarimento all'Agenzia delle entrate (si veda ItaliaOggi del 27 gennaio). Rispondendo ad un altro pronto ordine, infatti, il Consiglio affermava come, all'epoca, non esistesse ancora un procedimento concordato con l'Ade, suggerendo al professionista di contattare preventivamente gli uffici volta per volta per capire se e quando poter usufruire della sospensione. Dopo poco più di un mese (il 13 marzo, si veda ItaliaOggi del 14 marzo) arrivarono i chiarimenti dalle Entrate, che fissava una serie di paletti, come ad esempio che, se il professionista si ammala, la sospensione dei termini per gli adempimenti scatta dalla data di scadenza dello stesso e dura fino al trentesimo giorno dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domestiche. Nessun effetto, invece, sui termini collegati a quello sospeso, perché il commercialista non gode di una proroga, ma di una facoltà di adempiere in un periodo più ampio. Oggetto di sospensione sono gli

adempimenti che scadono nei 60 giorni dopo il ricovero, intesi però come tempo massimo e, dunque, a una degenza inferiore a 60 giorni corrisponde un restringimento della platea di termini che si possono sospendere.

Su queste basi la risposta del Consiglio nazionale, che ha poi aggiunto alcuni elementi per quanto riguarda la gestione del mandato professionale. Come accennato, la normativa non richiede la data certa di stipula, ma pone l'obbligo di avere un mandato precedente alla data di inizio delle cure. «L'Agenzia delle entrate, per poter documentare detta data, auspica la produzione di un mandato scritto, in relazione alla quale resta la possibilità di fornire la "prova" anche con altri mezzi, fermo restando ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria al riguardo», spiegano dal Cndcec. Risposta negativa, infine, al quesito con il quale si chiedeva al Consiglio nazionale se fosse possibile inviare la documentazione all'ordine invece che agli uffici pubblici.

— © Riproduzione riservata — ■



Il flop coesione: Regioni più lontane dalle medie Ue

Report Istat. Analisi su 20 anni di fondi Ue: su Pil pro capite, occupazione e produttività il Sud non ha recuperato. Nel confronto male anche il Nord

Carmine Fotina

ROMA

Tre cicli di programmazione, quasi mille miliardi di euro, non sono bastati a raggiungere gli obiettivi della politica di coesione europea. L'Istat approfondisce con un lungo studio gli effetti dei fondi Ue nei periodi 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 facendo emergere la mancata convergenza delle Regioni più arretrate di diversi Paesi, a partire dall'Italia che è in compagnia di Francia, Spagna e Grecia, rispetto alle medie europee. L'avvicinamento ai livelli delle regioni più sviluppate è evidente solo nei Paesi dell'Est Europa che partivano da livelli di reddito più bassi.

L'Istat riserva gran parte dell'analisi alle regioni del Mezzogiorno, per le quali la convergenza resta irrealizzata in virtù di una crescita inferiore in termini di Pil pro capite, occupazione, produttività del lavoro. I dati della Commissione Ue ricordano che dal 2000 alla coesione sono stati riservati 970 miliardi (261 nel 2000-2006, poi 346 e 365 nei due cicli successivi). Negli stessi periodi l'Italia ha beneficiato di circa 125 miliardi, cui ha sommato le quote di cofinanziamento nazionale.

La doppia crisi

Nelle regioni italiane classifica-

te come meno sviluppate (tutto il Mezzogiorno ad eccezione dell'Abruzzo, regioni che presentano un Pil pro capite inferiore al 75% della media Ue) la doppia crisi economica del 2008-2009 e del 2011-2013 non è stata intervallata da una ripresa e, anche nel periodo successivo, il tasso di crescita medio annuo del reddito è stato inferiore al dato nazionale e a quello europeo. Questi ultimi, tra il 2000 e il 2021, sono stati rispettivamente dell'1,4% e del 2,7%; nello stesso periodo la Basilicata si è fermata a 1,8%, la Puglia a 1,5%, la Campania e la Calabria a 1,4%, Sicilia a 1,3%, il Molise a 1,2%. Il risultato è che a oggi le regioni meridionali nel loro complesso possono essere considerate come l'area più vasta e popolosa di arretratezza economica dell'Europa occidentale.

Il gap su lavoro e produttività

Il divario è spiegato principalmente dal tasso di occupazione, inferiore alla media Ue di 20 punti percentuali. Solo nell'ul-

timo ciclo, 2014-2020, rileva l'Istat, è diventata determinante anche la produttività del lavoro inferiore di 9 punti. Il tasso di occupazione, nella Ue-27, è cresciuto in modo quasi costante in questo ventennio, fino alla soglia del 70% nella fascia 15-64 anni, mentre nel Sud Italia è iniziato un lungo declino,

determinato in particolare da Campania, Calabria e Sicilia, con un ritardo di 20 punti (10 rispetto al dato medio italiano). Per quanto riguarda la produttività alcune regioni - Sardegna, Calabria e Puglia - sono cresciute a un ritmo così lento da trasformare il differenziale da positivo a negativo, evidenziando un livello medio inferiore a quello Ue.

Anche il Nord non brilla

Se le regioni "periferiche" sono rimaste tali, quelle "centrali" in termini di reddito si sono progressivamente allontanate dal "centro" europeo, con tassi di crescita medi annui tra i più bassi, così da non rappresentare più un traino per il resto dell'Italia ma anche non mostrandosi in grado di agganciare le aree locomotiva della Ue. Riassumendo, mentre nel 2000-2006 erano cinque le regioni italiane collocate tra le prime 25 di quella che è oggi l'Ue-27 (Province autonome di Bolzano e Trento, Valle d'Aosta, Lombardia e Lazio), nel 2021 è rimasta solo Bolzano. Al contrario nessuna regione era tra le ultime 50, mentre ora ce ne sono quattro: Puglia, Campania, Sicilia e Calabria. Il peggioramento nel ranking è evidente e riguarda anche il Centro-Nord: l'Umbria ha perso 60 posizioni; mentre Lazio, Piemonte, Ligu-

ria, Toscana e Molise oltre 40.

La crisi demografica

Alla luce della tendenza al progressivo declino demografico delle regioni più sviluppate, l'Istat propone anche una proiezione dei ritardi al 2030, anno in cui si chiuderà la rendicontazione del nuovo ciclo di fondi Ue 2021-2027. All'attuale ritmo di invecchiamento e ridimensionamento

della popolazione in età lavorativa, il processo di convergenza rallenterà ulteriormente e nel gruppo delle Regioni "in transizione" (con un Pil pro capite tra il 75% e il 100% del dato europeo) finirebbero per entrare anche Liguria, Toscana e Piemonte.

Solo il migliore scenario possibile - cioè il raggiungimento del livello Ue sia in termini di

tasso di occupazione che di produttività del lavoro - annullerebbe il contraccolpo del declino demografico e anzi Campania, Puglia e Sicilia passerebbero nel gruppo europeo delle regioni più sviluppate (Pil pro capite oltre il 100% della media Ue), mentre le altre meridionali uscirebbero dalla categoria delle meno sviluppate passando "in transizione".

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LA GRADUATORIA
**Nel 2000 non c'erano
regioni tra le ultime 50,
ora ce ne sono quattro:
Puglia, Sicilia
Campania, Calabria**



IL NODO DEMOGRAFIA
**Al 2030, con
l'attuale trend
di invecchiamento,
il divario del Sud
si amplierà ancora**

The thumbnail shows a newspaper page with several articles. The main headline reads "Il flop coesione: Regioni più lontane dalle medie Ue". Below it, there is a table with columns for regions and their respective percentages. Other visible headlines include "La spesa 2014-2020 ferma al 41%", "A EZZELINO", and "LA CRISI 2023". The page also features logos for CNA and ANAS.

Il confronto

Graduatoria delle regioni italiane nel ranking europeo per Pil pro capite in PPA.

Posizioni 2021 e differenza posizioni sul ciclo 2000-2006

2000-2006	215	POSIZIONE	1	2000-2006	215	POSIZIONE	1	
2021				2021				
P.A. Bolzano		17	14	-3	Marche	114	80	-34
Lombardia		34	20	-14	Umbria	137	75	-62
P.A. Trento		39	21	-18	Abruzzo	142	115	-27
Valle d'Aosta		46	17	-29	Basilicata	160	148	-12
Emilia R.		53	29	-24	Sardegna	177	155	-22
Lazio		67	23	-44	Molise	179	137	-42
Veneto		74	38	-36	Puglia	197	172	-25
Friuli V. G.		82	50	-32	Campania	201	165	-36
Liguria		89	48	-41	Sicilia	208	173	-35
Piemonte		91	44	-47	Calabria	214	182	-32
Toscana		99	51	-48				

Fonte: elaborazioni Istat su dati Eurostat

La spesa 2014-2020 ferma al 41%

Ragioneria dello Stato

Il dato somma i pagamenti relativi a risorse Ue e Fondo sviluppo e coesione

ROMA

Solo miglioramenti impercettibili: l'ultimo monitoraggio della Ragioneria dello Stato sulle politiche di coesione 2014-2020 segnala che, a fine febbraio, i pagamenti relativi ai fondi strutturali sono arrivati al 61,7% del valore dei programmi (tra parte Ue e cofinanziamento nazionale) contro il

60,6% del 31 dicembre 2022. Molto peggio è stato fatto in assoluto in relazione al Fondo sviluppo e coesione, che contiene risorse nazionali, anche se negli ultimi mesi c'è stata una certa accelerazione. In questo caso la performance è al 23,2% (16,8% il dato di dicembre) ma il miglioramento è da ascrivere quasi esclusivamente agli interventi dei Comuni per l'efficiamento energetico e lo sviluppo sostenibile finanziati dal decreto crescita del 2019.

Sommando i due grandi filoni, quello europeo e quello Fsc, si arriva a una quota di pagamenti sui programmi pari a circa il 41 per cento. Un po' meglio del 34% che registrava l'ultima Relazione sullo stato di attuazione della politica di

coesione, pubblicata dal governo sulla base di dati al 31 ottobre 2022.

I dati della Ragioneria consentono di confrontare la spesa anche per obiettivo tematico dei programmi. Si va dal 93,6% di avanzamento della ricerca e innovazione al 48% degli interventi per la tutela dell'ambiente e l'uso efficiente delle risorse naturali.

Tornando al Fondo sviluppo e coesione, ci sono voci di intervento in evidente ritardo come il Fondo "Cresci al Sud" (2,7%), i vari contratti istituzionali di sviluppo (5%) e gli interventi per le infrastrutture sociali al Mezzogiorno finanziati nella legge di bilancio 2020 (12,3%).

—C.Fo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO STUDIO

Lo spreco dei fondi Ue 90 miliardi in vent'anni e il Sud resta indietro

Le politiche di coesione hanno fallito: nel 2000 non avevamo regioni in fondo alla classifica del Pil, ora sono quattro

di **Rosaria Amato**

ROMA – I fondi di coesione Ue dovevano servire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle Regioni. L'Italia, con Polonia, Spagna e Romania è tra i Paesi che più ne hanno beneficiato: per il settennio in corso può contare su 40 miliardi di euro, dal 2000 ad oggi ne ha ottenuti circa 90. Eppure questa grande pioggia di fondi non ha permesso alle Regioni del Mezzogiorno di accorciare le distanze economiche né dal Nord Italia, né dal resto dell'Europa. Anzi al termine dei tre cicli analizzati dall'Istat nello studio "La politica di coesione e il Mezzogiorno: ven-

t'anni di mancata convergenza", si è persino ampliato l'ambito territoriale di applicazione dei fondi Ue. E la popolazione con un Pil pro capite inferiore al 75% di quello medio Ue (l'unico parametro utilizzato) è rimasta la stessa, un po' più di 19 milioni di italiani, concentrati soprattutto nelle regioni meridionali.

«Probabilmente senza i fondi di coesione la situazione sarebbe peggiorata», ritiene Sandro Cruciani, direttore centrale Istat per le statistiche ambientali e territoriali. Ma se questi oltre 90 miliardi fossero stati spesi puntando a risanare le vere debolezze del territorio i risultati sarebbero stati ben diversi. Il fattore cruciale, rileva l'Istat, è il tasso di occupazione: è dal lavoro che dipende soprattutto la debolezza economica del Mezzogiorno in termini di Pil pro capite. Mentre per il futuro la minaccia che potrebbe fare arretrare sempre di più il Sud, accentuando le distanze, è la demografia: «Il declino demografico delle Regioni meno sviluppate produrrà un ridimensionamento della popolazione in età lavorativa e un suo ulteriore invecchiamento»,

spiega Massimo Armenise, ricercatore della direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali. Molise, Sardegna, Calabria, Basilicata e Sicilia entro il 2030 perderanno oltre il 10% della loro popolazione lavorativa.

In effetti nei 20 anni analizzati dall'Istat ci sono stati tentativi di affrancamento di almeno due Regioni, Molise e Sardegna, che per il ciclo di programmazione 2014-2020 avevano un Pil più alto. Adesso però sono tornate indietro. Dall'analisi dell'Istat non emerge solo la mancata convergenza delle Regioni economicamente meno sviluppate, ma anche la retromarcia di quelle più avvantaggiate. Nel 2021 fra le prime 50 regioni europee per Pil pro capite solo quattro sono italiane: Provincia autonoma di Bolzano, Lombardia, Provincia autonoma di Trento e Valle d'Aosta. Nel 2000 erano dieci. E tra le prime 25 ce n'erano cinque, adesso c'è solo Bolzano. Mentre in fondo alla classifica, tra le ultime 50 Regioni, ora ci sono Puglia, Campania, Sicilia e Calabria, che nel 2000 si trovavano più in alto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

19 mln

La distanza dall'Europa

Sono 19 milioni gli italiani con un Pil pro capite pari al 75% o meno della media europea. Sono quasi tutti concentrati nel Mezzogiorno. Nei 20 anni analizzati dall'Istat non c'è stato nessun miglioramento nonostante i 90 miliardi di Fondi della Ue che avrebbero dovuto ridurre il gap

Lo spreco dei fondi Ue 90 miliardi in vent'anni e il Sud resta indietro

19 mln

mercanteinfiera
à Paris

SEPTEMBER 7-10 SETTEMBRE 2023
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES

www.mercanteinfiera.it

159329

Superbonus, condomini, villette: le nuove istruzioni

Dalle Entrate

L'agenzia delle Entrate, con circolare, fornisce una nuova serie di istruzioni su superbonus e condomini, nuovo quoziente familiare, lavori sulle villette e valore della Cila. **Latour e Parente** — a pag. 37



159329

Superbonus, cedolare e flat tax entrano nel quoziente familiare

Casa

Arrivano i primi chiarimenti sul quoziente familiare legato ai lavori sulle villette

Per chi ha mantenuto il 110% anche nel 2023 arriva il via libera sui lavori trainati

**Giuseppe Latour
Giovanni Parente**

Il nuovo quoziente familiare dovrà tenere conto dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva, come la cedolare secca per gli affitti e la flat tax per le partite Iva. L'agenzia delle Entrate, con la circolare 11/2023 pubblicata ieri pomeriggio, fornisce per la prima volta le coordinate del nuovo quoziente familiare, collegato al superbonus per le villette nel 2023. Un assaggio di come potrebbe essere la riforma dell'Irpef una volta attuata con la delega fiscale: potrebbe, insomma, prevedere una maggiore attenzione ai pesi del reddito all'interno della famiglia.

Tornando alla circolare, le istruzioni sul quoziente familiare erano attese da mesi. L'Agenzia dà finalmente indicazioni su come determinare il «reddito di riferimento», citato dalla legge. In base al documento, questo è calcolato «secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del

Tuir», che spiega come determinare il reddito complessivo ma terrà conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario, della quota di agevolazione Ace (ossia l'aiuto alla crescita economica).

Sempre sul fronte della determinazione del reddito, rispondendo a un altro dubbio ricorrente, viene anche chiarito che si terrà conto dei figli di età inferiore a 21 anni che hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 4mila euro ma per i quali non spetta la detrazione per carichi di famiglia. La circolare, poi, spiega come determinare il numero di parti (sono inclusi i conviventi in base all'articolo 1 della legge Cirinnà).

Il documento ripercorre tutte le ultime modifiche in tema di superbonus. E si chiude con un paragrafo dedicato alla possibilità di optare per la detrazione in dieci anni, anziché in quattro. L'opzione va fatta nella dichiarazione del 2024 per l'anno di imposta 2023; quindi quest'anno non bisognerà indicare nulla. Inoltre sarà irrevocabile: non c'è marcia indietro.

Sulla revisione dei termini che ha caratterizzato la fine del 2022 la circolare spiega, dal lato dei condomini, che «non rilevano ai fini del rispetto dei termini» previsti dalla legge di Bilancio 2023 (quelli che consentono di agganciare il 110% anche per quest'anno) alcuni interventi considerati come va-

rianti: ad esempio, il cambio di impresa e la previsione di lavori trainanti e trainati non previsti nella Cila presentata all'inizio.

Sempre sullo stesso tema, si spiega che se i lavori trainanti hanno rispettato le condizioni previste dalla legge di Bilancio 2023 per mantenere il 110%, «il superbonus spetta con la medesima aliquota anche per le spese sostenute per gli interventi trainati effettuati sulle parti comuni dell'edificio nonché per quelli effettuati sulle singole unità immobiliari». Confermata anche l'interpretazione già data nel corso di Telefisco 2023 sul fatto che la semplice convocazione dell'assemblea di condominio non rileva per congelare i termini di avvio dei lavori.

Arriva la conferma sulla exit strategy a disposizione per chi non riesca da agganciare la scadenza del 30 settembre 2023, legata ai lavori sulle villette e le unità indipendenti. Sarà possibile avvalersi delle altre agevolazioni «minori»: ecobonus, sismabonus e bonus ristrutturazioni ordinario al 50 per cento.

Infine, arriva un chiarimento anche sui lavori effettuati da parte di Istituti autonomi case popolari. Nel caso in cui i loro immobili si trovino in condomini nei quali non abbiano la prevalenza della proprietà, si applicheranno le regole ordinarie relative proprio ai condomini: quindi, superbonus al 90% nel 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rumori, contro i Comuni class action dei condòmini

Diritto alla salute

L'ultima pronuncia della Cassazione è destinata ad aprire nuovi scenari

Per i danni da rumore si sono rivolti ai giudici perlopiù privati cittadini

Luca Bridi
Annarita D'Ambrosio

I Comuni per inerzia temono reazioni a catena dopo la sentenza della Cassazione 14209/2023 del 23 maggio scorso relativa a un'azione intentata da privati. Ma i principi enunciati dalla Suprema corte sull'obbligo del Comune di Brescia di intervenire a tutela della salute dei residenti, che riflesso potrebbero avere sui tanti condomini italiani vittime del caos da movida? Altri condòmini potrebbero proporre azioni comuni a tutela della salute?

I precedenti

Le pronunce di merito, se andiamo a spulciare tra le precedenti decisioni, sono quasi tutte scaturite da ricorsi di privati, non seguiti da altri proprietari in condominio, e la responsabilità del Comune è già emersa. A Como la pronuncia 312/2019 - nell'ambito di una lite intentata da una coppia che aveva l'abitazione in affaccio diretto su una piazza frequentata dai clienti di esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande - aveva avuto lo stesso esito del giudizio deciso dalla Suprema corte a fine maggio.

Esperita e depositata la Ctu, la coppia aveva chiesto che il Comune revocasse le numerose autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico.

Si erano costituiti in giudizio gli esercizi commerciali, chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo che non fossero stati superati i limiti legali inerenti le immissioni moleste. Il Comune, dal canto suo, aveva ribadito le eccezioni preliminari svolte nel merito: difetto di giurisdizione del giudice ordinario, inammissibilità della domanda di accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti autorizzatori e inammissibilità dell'azione ex articolo 844 del Codice civile per carenza dei presupposti.

Il Tribunale di Como, con l'ordinanza del 21 giugno 2018, aveva ritenuto il ricorso fondato e con precise ragioni: la posizione giuridica soggettiva di cui gli attori chiedevano tutela, sia in sede di merito sia in sede cautelare, doveva essere qualificata diritto soggettivo da identificarsi nel diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione), diritto inviolabile e assoluto che non trova compressioni nell'esercizio del potere pub-

La tutela della salute è un diritto primario
La Pa deve osservare regole tecniche e canoni di diligenza e prudenza

blico dell'amministrazione.

Successivamente, alla tutela della salute inoltre la Cassazione aveva dedicato anche l'ordinanza 21621/2021 che aveva ritenuto legittimo il risarcimento per immissioni rumorose anche senza che fosse predisposta una perizia o provato un danno biologico.

Malamovida nei grandi comuni

Le immissioni rumorose sono certamente più moleste nelle grandi città. Sintomatico l'esempio di Milano, protagonista un elegante condominio in una zona centrale, che sorge in un breve tratto di strada su cui insistono numerosi locali.

Con due sentenze gemelle, la 2021/2022 e la 2035/2022, il Tar Lombardia ha confermato i divieti imposti dal Comune agli esercizi commerciali e precisato che nessun danno si produceva all'attività di questi ultimi sottoposti alle prescrizioni per la tutela del diritto primario alla salute dei cittadini residenti.

A Torino un considerevole numero di soggetti aveva chiamato in causa il Comune per essere risarcito dei danni provocati dagli effetti del rumore e il Tribunale ha accolto la richiesta con sentenza 1261/2021.

E se il Consiglio comunale di Roma ha approvato la delibera 84/2019 che disciplina la gestione del rumore ambientale, a Napoli i cittadini riuniti in comitato, da anni, nei vicoli stretti del centro città chiedono interventi al Comune per il rumore prodotto dai bar. Due i giudizi pendenti che potrebbero giovare della pronuncia della Cassazione. Non è escluso, però, che la stessa sia la base per l'avvio di nuove azioni intentate da privati che vivono e risiedono all'interno dei condomini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA